



## LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI

COMUNICATO UFFICIALE N. 328 DEL 4 maggio 2005

### DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE

La **Commissione Disciplinare** costituita dall'avv. Stefano Azzali, Presidente, dall'avv. Lucio Colantuoni e dall'avv. Gianni Roj, Componenti, dal dott. Gianpaolo Tosel, Componente Supplente, con l'assistenza di Stefania Ginesio e, per quanto di competenza, del Rappresentante dell'A.I.A. sig. Moreno Frigerio, del V. Procuratore Federale avv. Alberto Fumagalli, nel corso della riunione del 4 maggio 2005 ha assunto le seguenti decisioni:

“ “ “ N. 26

#### a) RECLAMI

Reclamo Soc. ROMA avverso la squalifica per **cinque** giornate effettive di gara inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore **TOTTI Francesco** (gara Roma-Siena del 20/4/05 – C.U. 315 del 21/4/05).

#### Il procedimento

Avverso il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo ha inflitto al calciatore Francesco Totti, tesserato per la Soc. Roma, la sanzione della squalifica per cinque giornate effettive di gara per il comportamento tenuto durante la gara Siena-Roma del 20/04/05, hanno proposto reclamo la Società di appartenenza, in persona dell'Amministratore Delegato, ed il diretto interessato, richiedendo, in via principale, la riduzione della sanzione alla squalifica per tre giornate effettive di gara, con la commutazione della quarta e della quinta giornata di squalifica in una sanzione pecuniaria da porsi a carico del detto giocatore.

In via istruttoria, la difesa dei reclamanti chiedeva l'ammissione di una serie di immagini televisive ex art. 31, lett. a4) C.G.S. e di alcune fotografie e ritagli di quotidiani.

A sostegno del gravame, i ricorrenti, premesso che il comportamento di Totti sarebbe il *“frutto di un impeto transitorio di reazione, causato da una palese quanto preordinata*

*condotta provocatoria*” e che lo stesso Totti, consapevole di avere sbagliato, aveva comunque presentato pubbliche scuse, portavano le seguenti argomentazioni:

- a) genericità ed astrattezza della decisione reclamata, tale da rendere difficoltoso lo stesso diritto di difesa;
- b) inesistenza del primo dei due fatti ascritti a Totti, ovvero il calcio dato al calciatore del Siena Colonnese, con conseguente totale estraneità della condotta del calciatore da qualsivoglia forma di “critica e/o punibilità”;
- c) atteggiamento aggressivo e palesemente provocatorio tenuto nei confronti di Totti dallo stesso Colonnese, nonché dal di lui compagno di squadra Tudor (come evidenziato da alcune immagini prodotte dalla ricorrente e confermato altresì da alcuni precedenti “storici” del 1996 e 1997, essi stessi documentati attraverso immagini televisive prodotte);
- d) valutazione del comportamento complessivo (anche successivo ai fatti) dei soggetti interessati, incluso quello di solidarietà e *fair play* tenuto dallo stesso compagno di squadra del Colonnese, Bruno Cirillo (si veda, a tale proposito, un articolo de “Il Messaggero” prodotto dalla difesa);
- e) particolare tenuità del gesto (il secondo episodio oggetto del provvedimento del Giudice Sportivo), del tutto privo di valenza lesiva, considerate le modalità attraverso le quali esso è stato posto in essere (mano aperta e non chiusa a pugno, movimento ampio e non diretto del braccio);
- f) eccessiva afflittività della sanzione comminata.

All’odierno dibattimento, sono comparsi il calciatore, il rappresentante della Società ed il difensore, i quali, previo deposito di registrazione audiovisiva degli episodi contestati, hanno ulteriormente illustrato i motivi del gravame ribadendo le richieste ivi formulate.

### **I motivi della decisione**

La Commissione rileva preliminarmente che, in base all’art. 31, lett. a4) C.G.S., la prova televisiva cd. “a discarico” è ammissibile solo nel caso in cui le immagini - che offrano piena garanzia tecnica e documentale – siano “tali da dimostrare che il tesserato non ha in alcun modo commesso l’infrazione”.

Per questi motivi, questa Commissione ritiene ammissibili, ex art. 31, lett. a4) C.G.S., le sole immagini prodotte dal reclamante relative all’episodio contestato (riprese dell’emittente televisiva Sky riguardanti le condotte poste in essere dal giocatore Totti al 18° del secondo tempo delle gara Roma-Siena del 20/4/2005). Ne consegue l’inammissibilità di ogni altra documentazione televisiva prodotta dalla difesa relativa ad episodi verificatisi nel corso della gara in questione o accaduti durante precedenti campionati ovvero, a maggior ragione, riguardanti programmi televisivi non direttamente attinenti la gara, essendo tali immagini estranee alle finalità indicate dal dettato normativo di cui all’art. 31 lett. a4) C.G.S.

La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali, visionate le immagini televisive di cui sopra, ritiene il gravame infondato.

Relativamente alla prima parte dell’episodio oggetto del presente procedimento, nelle immagini televisive prodotte dal reclamante, la presenza di un terzo soggetto, un difensore del Siena, impedisce infatti una visione chiara, completa ed inequivocabile di quanto accade fra i due protagonisti dell’episodio contestato al momento in cui gli stessi si trovano affiancati. L’esame di tali immagini non consente, pertanto, a questa Commissione di poter affermare con certezza, così come richiesto dalla normativa, che il calciatore Totti non abbia “in alcun modo” commesso l’infrazione di cui al dettagliato referto dell’assistente del direttore di gara.

Ai fini quindi di determinare se Totti abbia commesso o meno l’infrazione, questa Commissione non può che basarsi sul predetto referto.

Per quanto riguarda, invece, la seconda parte dell'episodio - ovvero il "pugno al volto" con cui Totti, dopo che il gioco era stato interrotto, colpiva lo stesso Colonnese (referto dell'assistente del direttore di gara) - le argomentazioni difensive dei reclamanti non possono essere accolte.

Anzitutto l'asserita "sistematica ed aggressiva provocazione" di alcuni calciatori del Siena nei confronti di Totti – culminata, come riferito in sede dibattimentale dal reclamante, in una gravissima ingiuria, di cui tuttavia non si è fornita prova processualmente valorizzabile - non costituisce un'attenuante al gesto violento dello stesso; Totti; lo stesso, calciatore professionista ormai da molti anni, dovrebbe infatti essere in grado di mantenere il proprio autocontrollo in qualunque circostanza di gara.

Questo tanto più se, come affermato dalla sua stessa difesa, il calciatore "*sa di essere un esempio per i giovani e, in special modo per i bambini*" per i quali "*è anche un modello comportamentale*".

Devono poi ritenersi irrilevanti le considerazioni addotte dai reclamanti circa precedenti storici del 1996 e 1997 che videro come protagonisti sempre lo stesso Colonnese e Totti: Inoltre, le riprese televisive da cui, secondo la difesa, risulterebbe il comportamento provocatorio e simulatorio del calciatore senese, non sono accoglibili in questa sede per i limiti sopra specificati.

E' infine indiscutibile che l'atto posto in essere da Totti, "*dopo che l'Arbitro...aveva già interrotto il gioco*" così come puntualmente rilevato dal Giudice Sportivo, per sua stessa natura e per l'obiettivo attinto, è connotato dalla violenza e dalla pericolosità e ininfluenza deve ritenersi la mancanza di concreti effetti lesivi (esclusi dallo stesso direttore di gara), in quanto il danno all'integrità fisica del destinatario non costituisce, per costante orientamento di questa Commissione, un requisito essenziale dell'"atto violento", rilevando esclusivamente la dinamica del gesto e l'intrinseca sua idoneità a ledere.

Appare pertanto equa la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo al giocatore Totti, tenuto conto della sua qualifica di capitano e della recidiva.

#### **Il dispositivo**

Per tali motivi, la Commissione delibera di respingere il reclamo; dispone l'incameramento della tassa.

### **b) DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE**

a carico:

Sig. Rino FOSCHI – dirigente Soc. **Palermo** violazione art. 1 comma 1 C.G.S.;

Soc. PALERMO violazione art. 2 comma 4 C.G.S. (gara Parma-Palermo del 12/4/05).

#### **Il procedimento**

Con provvedimento del 18 aprile 2005 il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione il Sig Rino Foschi, Dirigente della Soc. Palermo per violazione dell'art.1, comma 1 del C.G.S., per non avere osservato, in relazione alla gara Parma - Palermo del 20/3/05, i principi di lealtà, correttezza e probità sportiva, cui sono tenuti tutti i tesserati della F.I.G.C. in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva, nonchè la Soc. Palermo ai sensi dell'art. 2 comma 4 del C.G.S. per responsabilità oggettiva nella violazione ascritta al proprio tesserato.

Nei termini assegnati nell'atto di contestazione degli addebiti gli incolpati hanno fatto pervenire memoria difensiva nella quale, in relazione allo scambio di battute tra il Foschi ed i dirigenti della squadra avversaria, si sottolinea come la condotta del deferito stesso si sarebbe realizzata in un breve lasso di tempo e che la concitazione, che ha poi innestato lo stato di agitazione nervosa del Foschi, non sarebbe attribuibile a lui soltanto ma ad un reciproco diverbio e scambio di epiteti.

Ulteriore elemento riportato a sgravio sarebbe il fatto che, al termine del primo tempo, il deferito medesimo sarebbe intervenuto in relazione all'operato dell'arbitro cercando di rasserenare in maniera opportuna i dirigenti della squadra avversaria.

La memoria difensiva prosegue poi con l'assunto che, pur non negandosi che il Foschi sia stato travolto da un'ondata emotiva, che lo ha di fatto portato a trascendere, l'esistenza tra il deferito ed i dirigenti della squadra avversaria di un rapporto confidenziale, che va ben oltre la semplice conoscenza professionale, avrebbe in qualche modo facilitato la reazione animata del Foschi.

Infine, a fini attenuativi, si sottolinea che il Foschi avrebbe presentato (pochi minuti dopo l'accaduto) le proprie scuse ai colleghi della squadra avversaria.

Per questi motivi, i deferiti chiedono l'applicazione della sanzione minima prevista per i fatti in esame.

Alla riunione odierna è comparso il Vice Procuratore Federale, il quale ha chiesto la dichiarazione della responsabilità degli incolpati e la condanna – per il Foschi - alla sanzione dell'inibizione a svolgere ogni attività in seno alla FIGC, a ricoprire cariche federali e a rappresentare la società in ambito federale per un periodo di giorni 15 e - per la Soc. Palermo – alla sanzione dell'ammenda di € 5.000,00.

E' comparso altresì il rappresentante dei deferiti, il quale, dopo aver illustrato ulteriormente i motivi già esposti in memoria, ha richiamato le conclusioni ivi contenute.

E' comparso inoltre il deferito, che ha ribadito il proprio rincrescimento per l'accaduto.

### **I motivi della decisione**

La Commissione Disciplinare, esaminati gli atti e sentite le parti, ritiene che il comportamento del Foschi al termine della gara Parma - Palermo del 20/03/05 è censurabile.

Innanzitutto, si sottolinea che le risultanze della relazione del collaboratore dell'Ufficio Indagini - fonte privilegiata di prova - non lasciano dubbio alcuno sulla dinamica dei fatti e sulla fondatezza del deferimento.

Dall'esame della relazione risulta evidente che la condotta tenuta dal Foschi in occasione dell'alterco di cui si è reso protagonista ed oggi in esame costituisce pacificamente violazione del precetto generale di cui all'art 1 comma 1 del C.G.S., che impone a tutti i tesserati il rispetto dei principi di correttezza morale e probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva.

La predetta relazione riporta, infatti, che il Foschi al termine della gara Parma - Palermo, veniva colto da una violenta crisi nervosa che lo portava a rivolgere nei confronti del dirigente accompagnatore e del direttore sportivo del Parma offese, insulti e minacce, proferendo alcune frasi volgari ed ingiuriose.

Peraltro, lo stesso deferito e la difesa non hanno smentito quanto sopra riportato, pur tendendo a sminuirne la portata.

Pertanto, la gravità del fatto e dei comportamenti in questione, valutati nel complesso, inducono ad affermare la responsabilità del Foschi in relazione agli addebiti contestati, cui consegue quella della Società di appartenenza ex art 2 c. 4 C.G.S. a titolo di responsabilità oggettiva.

Sanzioni eque, tenuto conto della gravità delle dichiarazioni, idonee a violare i principi di correttezza morale e probità, considerato il ruolo di responsabilità ricoperto dal deferito in ambito societario, valutata tuttavia l'apprezzabilità del comportamento tenuto dal deferito stesso che ha porto le proprie scuse subito dopo l'accaduto ed in occasione della presente udienza, risultano quelle di cui al dispositivo.

### **Il dispositivo**

Per tali motivi, la Commissione delibera di infliggere al Foschi la sanzione dell'ammenda di € 5.000,00 e alla Soc. Palermo. la sanzione dell'ammenda di € 5.000,00

Sig. Rino FOSCHI – dirigente Soc. Palermo violazione artt. 3 comma 1 e 1 comma 1 C.G.S.;

Soc. PALERMO violazione art. 2 comma 4 C.G.S. (gara Sampdoria-Palermo del 16/4/05).

### **Il procedimento**

Con provvedimento del 18 aprile 2005 il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione il Sig. Rino Foschi, dirigente della Soc. Palermo per violazione dell'art.3, comma 1 e dell'art.1, comma 1 del C.G.S., per avere espresso, in relazione alla gara Sampdoria – Palermo del 16/04/05, nel corso di dichiarazioni rese ad organi di informazione (“Il Corriere dello Sport”, “La Gazzetta dello Sport”, “La Repubblica”) nonché ad emittenti televisive (“RAI Sabato Sprint”) giudizi lesivi della reputazione di persone ed organismi operanti nell'ambito federale e per aver violato i principi di lealtà, correttezza e probità sportiva, cui sono tenuti tutti i tesserati della F.I.G.C. in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva.

Con lo stesso provvedimento è anche stata deferita la Soc. Palermo ai sensi dell'art. 2 comma 4 del C.G.S. per responsabilità oggettiva nella violazione ascritta al proprio tesserato.

Nei termini assegnati nell'atto di contestazione degli addebiti gli incolpati hanno fatto pervenire memoria difensiva, nella quale si sottolinea come il deferito (prima, nell'immediato dopo gara, e poi, il giorno successivo) a mezzo stampa, radiofonico e televisivo avrebbe presentato pubblicamente le proprie scuse, ammettendo di aver reagito a caldo e di aver esagerato perdendo il controllo.

In particolare, la memoria evidenzia come il Foschi stesso auspichi che i tifosi non traggano esempio dalla propria condotta, riconoscendo come il comportamento da lui tenuto non risulti confacente al ruolo ricoperto. In secondo luogo, rileva come, per rendere più incisive e sentite le proprie scuse, il deferito abbia reputato più opportuno affidare le stesse non ad un mero comunicato stampa ma ai mezzi radiofonici e radiotelevisivi.

La memoria rimarca anche come l'evidente stato emotivo di tensione in cui versava il deferito avrebbe imposto, per deontologia, ai giornalisti di interpretare più adeguatamente le dichiarazioni rilasciate dal Foschi, atteso che da un'analisi più attenta si sarebbe evinta l'inesistenza di una reale e concreta volontà dello stesso di denunciare in sede di giustizia sportiva l'assistente di gara, nonché di considerare effettivamente l'operato dello stesso come una provocazione o un'istigazione ovvero come l'equivalente del lancio di un bengala o di un motorino dagli spalti.

La linea difensiva prosegue ancora rilevando come nel caso di specie non si sarebbero utilizzati locuzioni offensive o riferimenti spregiativi alla persona bensì espressioni colorite

e forti nonché inappropriate ma mai dirette a mettere in discussione la buona fede dell'operato arbitrale. Al contrario, ciò che si sarebbe inteso criticare era l'attività e la capacità professionale dell'assistente, sottolineando come in più occasioni la stessa Commissione, valutando con attenzione l'aspetto della volontarietà, avrebbe statuito che le espressioni utilizzate non trascendono il lecito diritto di critica quando non si risolvono in una forma di denigrazione o in un'accusa di parzialità ma in un giudizio, pur dal tono non pacato, sull'attività dell'arbitro.

Per questi motivi, i deferiti concludono l'applicazione della sanzione minima prevista per i fatti in esame.

Alla riunione odierna è comparso il Vice Procuratore Federale, il quale ha chiesto la dichiarazione della responsabilità degli incolpati e la condanna del Foschi alla sanzione dell'ammenda di € 15.000,00, nonché la condanna alla sanzione dell'ammenda di € 15.000,00 per la Soc. Palermo.

E' comparso altresì il rappresentante degli incolpati, il quale, dopo aver illustrato ulteriormente i motivi già esposti in memoria, si è richiamato alle conclusioni ivi formulate. E' comparso inoltre il deferito, che ha ribadito le proprie sentite scuse per quanto accaduto.

### **I motivi della decisione**

La Commissione Disciplinare, esaminati gli atti e sentite le parti, ritiene che le dichiarazioni del Foschi rilasciate ad alcuni organi di informazione a seguito della gara Sampdoria – Palermo del 16/04/05 sono censurabili in quanto lesive della reputazione di persone e organismi operanti nell'ambito federale nonché inosservanti i principi di lealtà, correttezza e probità sportiva, cui sono tenuti tutti i tesserati della F.I.G.C. in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva..

Osserva preliminarmente la Commissione che, per giurisprudenza costante della stessa, il diritto di critica si concretizza nell'espressione di un giudizio o di una opinione la quale, come tale, non può pretendersi rigorosamente obiettiva. Si tratta dunque di una valutazione di un fatto per sua natura fondata su un'interpretazione necessariamente soggettiva e, dunque, di "parte".

Tuttavia, tale diritto non è assoluto, perché trova un limite invalicabile nel corrispondente diritto alla dignità e al rispetto delle persone, con la conseguenza che non risultano ammissibili né gli attacchi gratuiti ed immotivati che mettono in evidenza profili della personalità e dell'agire funzionale non collegati al fatto cui ci si riferisce.

Altresì non sono consentite le generiche contumelie, le ingiurie e le insinuazioni di carattere vago volte al mero discredito dei destinatari.

Relativamente al caso di specie non si possono condividere gli assunti difensivi relativi alla considerazione che i giudizi espressi sull'attività dei professionisti e non sulle persone sono sempre stati riconosciuti dalla Commissione stessa, anche se espressi in maniera non pacata, come non lesivi dell'onorabilità dei destinatari, perché in essi mancherebbe una volontà di lesione.

L'orientamento di questa Commissione si è consolidato nell'affermare che, se da un lato è possibile, e comunque lecito, esprimere apprezzamenti coloriti e critiche di natura tecnica sull'operato dell'arbitro e dei suoi assistenti, dall'altro tali apprezzamenti devono essere manifestati attraverso modalità espressive pacate e non offensive.

Orbene, nel caso in questione, le espressioni utilizzate dal Foschi, tenuto conto del contenuto letterale e valutate nel loro complesso nonché nel contesto di riferimento, travalicano ogni lecito diritto di critica, in quanto si risolvono in giudizi lesivi della reputazione di persone operanti nell'ambito federale ex art 3 c. 1 C.G.S. .

A sostegno si osserva, che frasi come “è una truffa aggravata”, “non posso accettare un rigore come questo. Voglio querelarlo. Il suo atto vale come quello che ha tirato il bengala a S. Siro oppure il motorino giù dagli spalti. Un fatto gravissimo che voglio veder punire fosse l’ultima cosa che faccio” o ancora “un guardalinee così è da denunciare. Si tratta di istigazione alla violenza”, “abbiamo subito un furto aggravato, uno così non può andare impunemente in giro”, o “lo giudico al pari di tanti altri personaggi che la domenica fanno male al calcio”, intese nella loro oggettività semantica – finiscono con l’esorbitare dall’ambito di operatività della scriminante, proprio per la loro intrinseca offensività, risolvendosi in una forma di denigrazione dell’operato dell’assistente del direttore di gara. Tali modalità espressive, pertanto, non possono essere ritenute estrinsecazione del legittimo esercizio di un diritto di critica

In relazione poi alla causa dell’eccesso espressivo, si ribadisce che anche lo stato d’animo di palese amarezza conseguente ad una decisione arbitraria ingiusta o ritenuta tale non può giustificare accuse comunque offensive, denigratorie e dispregiative che mettono in dubbio le capacità tecniche e professionali della terna arbitrale.

In merito, si conferma che i problemi (per quanto ritenuti rilevanti) devono, comunque, essere trattati sempre in termini non diffamatori, nei contenuti e nelle stesse modalità di espressione. Questo, a maggior ragione, come nel caso di specie, quando la diffusione delle dichiarazioni avviene tramite gli organi di stampa ed i media radio-televisivi (e non in una sede istituzionale).

L’estrema gravità del fatto e delle dichiarazioni, valutati nel complesso, inducono dunque ad affermare la responsabilità del Foschi in relazione agli addebiti contestati, cui consegue quella della società di appartenenza ex art 2 c. 4 C.G.S. a titolo di responsabilità oggettiva.

Sanzioni eque, tenuto conto della gravità (notevole, si ribadisce) delle dichiarazioni rese, idonee a violare i principi di correttezza morale e probità, nonché a ledere anche il prestigio, la reputazione e la credibilità dell’istituzione federale nel suo complesso, considerato il ruolo di responsabilità del Foschi in ambito societario, valutata tuttavia l’apprezzabilità del comportamento tenuto dal deferito, che ha porto le proprie sentite scuse, pubblicamente, nei giorni successivi all’accaduto, specie a mezzo di molteplici organi di stampa e *media*, con vivo rincredimento reiterato anche in occasione della presente udienza, risultano quelle di cui al dispositivo.

### **Il dispositivo**

Per tali motivi la Commissione delibera di infliggere al Foschi la sanzione dell’inibizione a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C., a ricoprire cariche federali ed a rappresentare la Società in ambito federale per la durata di 30 giorni, nonché alla Soc. Palermo la sanzione dell’ammenda di €. 10.000,00.

Il Presidente: f.to avv. *Stefano Azzali*

“ “ “

---

Gli importi delle ammende di cui al presente Comunicato dovranno essere rimessi alla **Lega Nazionale Professionisti** entro e non oltre il 14 maggio 2005.

PUBBLICATO IN MILANO IL 4 MAGGIO 2005

IL PRESIDENTE  
*Adriano Galliani*